



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

Ordinanza N. 31 Del 17/10/2024

OGGETTO:

taglio alberi, rami, siepi, arbusti e mantenimento sponde e fossi lungo le strade comunali, vicinali o di uso pubblico, i marciapiedi e le piste ciclabili o pedonali

Il Responsabile del servizio tecnico

Richiamate le propria ordinanze:

- n. 45 del 21/12/2011;
- n. 20 del 22/09/2014;
- n. 17 del 20/05/2016.
- n. 28 del 24/05/2023;

Vista la nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 8250 del 15/10/2024 avente per oggetto: *Manutenzione delle aree verdi confinanti con le SS.PP. Condotta e regimazione delle acque - Comunicazioni in merito alla prossima stagione invernale.*

Rilevato che, in occasione di nubifragi, si sono verificati smottamenti, allagamenti e interruzioni della viabilità comunale e provinciale riconducibili alla cattiva manutenzione di fossi, banchine e vegetazione esistente lungo le strade pubbliche;

Considerato che la presenza di:

- rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco che presentino rami secchi o marcescenze;
- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi, i passaggi pedonali e le piste ciclabili;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti, mais, ecc.) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualche modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti, mais, ecc.) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette al lato delle strade, con conseguente riduzione dell'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

costituisce una grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

Rilevato inoltre che i proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le sponde di loro proprietà sia a monte che a valle delle medesime in modo



da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale ed evitare che qualsiasi materiale invada la sede stradale e il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

Ricordato che, l'art. 29 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari di fondi o di terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

Precisato che, presso curve ed incroci stradali le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per venti metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;

Visti gli articoli 892 (distanze per gli alberi) e 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visto il nuovo Codice della Strada emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, 285 e successive modificazioni ;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale" e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto necessario eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali e su quelle di uso pubblico;

ordina

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di:

- 1) tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e punti luce o restringano o danneggino le strade o interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- 2) mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale necessaria alla circolazione stradale veicolare e pedonale;
- 3) rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, che a causa di intemperie, neve o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
- 4) mantenere ad un'altezza massima di metri 1,00 (uno), presso curve ed incroci stradali, le siepi, i cespugli, le coltivazioni (comprese quelle di mais) o le piantagioni di qualsiasi genere nel tratto



di metri lineari 20,00 (venti) prima dell'inizio delle curve e degli incroci su entrambi i lati e sensi di marcia;

- 5) assicurare la regolare manutenzione delle sponde dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico in modo tale da evitare che qualsiasi tipo di materiale proveniente dalla proprietà invada la sede stradale;
- 6) assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo rimuovendo ogni tipo di materiale proveniente dal fondo o terreni di proprietà che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche e provvedendo al taglio dell'erba nei fossi. In particolare, si dovrà provvedere al ripristino del fosso, se abbandonato, ricoperto od intasato, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

avverte

- **che nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;**
- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 694,00 ai sensi dell'art. 29 e 31 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
- **che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogniqualvolta le stesse si rendano necessarie;**

rammenta altresì

- che in caso di incidenti causati da incuria del frontista la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

E' fatto obbligo a tutti i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico di rispettare la presente ordinanza e gli agenti di Polizia Municipale e Locale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente del Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione



COMUNE DI FROSSASCO

alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Giuseppe Buffo responsabile del servizio tecnico.

Si precisa inoltre che

Questo Comune non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dalla mancata applicazione del presente provvedimento.

Riservato ogni ulteriore atto dispone

- la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Frossasco (<http://www.comune.frossasco.to.it>) e la pubblicizzazione su tabelloni luminosi e social del Comune;
- la trasmissione di copia della presente alla Polizia municipale

Frossasco, 17/10/2023

Il Responsabile del servizio tecnico
f.to arch. Giuseppe Buffo